

Il Fisco deve riscuotere entro cinque anni

di [Maurizio Villani](#)

Pubblicato il 7 Aprile 2018

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale

La [Corte di Cassazione](#), con l'importante e condivisibile **ordinanza n. 1997** depositata in cancelleria il 26 gennaio 2016, ha confermato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di [riscossione](#) mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, art. 2953 c.c..

Questo importante principio si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (**Sez. Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016**).

Nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo, avvenuta in data 23 novembre 1999, per crediti del 1996, e l'avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del ricorso, con la conseguenza che è stato giustamente e correttamente ritenuto totalmente prescritto il diritto, azionato ben oltre i termini di

prescrizione quinquennale per esso previsto.

Maurizio Villani

21 marzo 2018